CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Chiodini

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 210 del 5 DIC. 2025

Oggetto: **Federazione Italiana Golf (FIG)** – approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Organico, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l), dello Statuto del CONI.

Esecuzione:	D2			
Conoscenza:				

Consegnata il: _____

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Deliberazione n. 210

Riunione del [illegible]

VISTO lo Statuto del CONI;

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Golf;

VISTA la nota del 30 luglio 2020 con la quale la Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Organico deliberato dal Consiglio federale con provvedimento n. 130 del 18 giugno 2020 ed emendato, conformemente ai rilievi del CONI, dal Presidente federale con delibera d'urgenza n. 19 del 27 luglio 2020;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo della suddetta normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Organico della Federazione Italiana Golf deliberato dal Consiglio federale con provvedimento n. 130 del 18 giugno 2020 ed emendato, conformemente ai rilievi del CONI, dal Presidente federale con delibera d'urgenza n. 19 del 27 luglio 2020. La delibera adottata dal Presidente federale dovrà essere sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile. Della successiva ratifica dovrà essere data comunicazione al CONI.
Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
Rio Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Dirigente
Avv. Michele Signorini

CONI Copia conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

ITALIA CONI

ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER ENTE CONI
STATUTI E REGOLAMENTI

Allegato n. 1
Deliberazione n. 210
Riunione del [illegible]

Roma, 3 agosto 2020

Relazione per la Giunta Nazionale

Oggetto: **Federazione Italiana Golf (FIG)** – approvazione ai fini sportivi del Regolamento Organico ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Golf con nota del 30 luglio 2020 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Organico deliberato dal Consiglio federale con provvedimento n. 130 del 18 giugno 2020 ed emendato, conformemente ai rilievi del CONI, dal Presidente federale con delibera d'urgenza n. 19 del 27 luglio 2020.

Il provvedimento adottato dal Presidente federale dovrà essere sottoposto a ratifica da parte del Consiglio federale nella prima riunione utile e ne dovrà essere data immediata comunicazione al CONI.

Ciò opportunamente premesso, la normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva. La presente relazione è stata predisposta sulla base degli elementi noti forniti dalla Federazione.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

Il Dirigente Responsabile
Avv. Michele Signorini

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Chevallini

Allegato n. 2
Deliberazione n. 210
Riunione del

REGOLAMENTO ORGANICO

TITOLO I

SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO FEDERALE: CIRCOLI

Art. 1 – Determinazione

1 Ai fini delle norme statutarie e regolamentari, nonché di ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito della Federazione Italiana Golf (di seguito: FIG) con i termini "società, associazioni ed organismi sportivi dilettantistici di cui all'art.1, comma 1, dello Statuto FIG si indicano tutti gli enti a struttura associativa che, indipendentemente dalla veste giuridica adottata, si trovino nella situazione prevista dal titolo II del medesimo Statuto, così come integrato e specificato nel presente Titolo.

2 Tali enti (di seguito: Circoli) sono i soggetti dell'ordinamento federale. Il loro Presidente (inteso quale Presidente del Consiglio di amministrazione o Amministratore unico o altro componente dell'organo amministrativo avente la rappresentanza legale, nel caso di società sportiva dilettantistica) ne è il rappresentante legale nei confronti della FIG e di tutti gli altri terzi soggetti.

Art. 2 - Obblighi specifici

In relazione a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto FIG, i Circoli sono vincolati ai seguenti ulteriori specifici obblighi:

a. collaborare con la FIG per la formazione delle rappresentative nazionali;

b. controllare che i propri soci, iscritti e/o associati rispettino le norme sullo status di dilettante e le regole del golf;

c. non assumere la denominazione di qualsiasi organizzazione politica o l'intestazione a personalità viventi;

d. non attribuire cariche sociali a persone radiate dalla FIG, da altre Federazioni nazionali sportive (di seguito: FSN), dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI);

e. comunicare alla FIG, entro e non oltre trenta giorni dalla data delle relative deliberazioni, le modifiche statutarie e le variazioni apportate alla composizione degli organi sociali;

f. consentire alla FIG l'uso degli impianti sportivi e dei relativi servizi per lo svolgimento di corsi, campionati nazionali ed internazionali, gare e manifestazioni federali, incontri internazionali;

g. essere retti da organi di amministrazione democraticamente eletti secondo le norme degli statuti sociali e responsabili ad ogni effetto nei confronti della FIG;

h. regolare, quando cessano per qualsiasi causa di far parte della FIG, ogni pendenza finanziaria verso la stessa, restando tutti i componenti dell'ultimo organo amministrativo in carica personalmente e solidamente responsabili, nonché passibili di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare comminabili da parte degli organi competenti della FIG e del CONI;

i. provvedere a che le tessere dei loro dirigenti, soci, associati e/o iscritti, atleti dilettanti e professionisti e tecnici allenatori siano in regola con le norme federali e del CONI ;

j. assicurare piena collaborazione ai dirigenti, organi e commissioni federali e del CONI nell'espletamento delle loro funzioni;

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Chiarilli

k. provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali delle somme dovute alla FIG per qualsiasi causa;

l. notificare, immediatamente, ai propri soci, associati e/o iscritti le sanzioni punitive adottate a carico degli stessi dagli organi federali competenti e curare nonché vigilare sulla conseguente corretta esecuzione;

m. provvedere a che tutti i propri tesserati e soci, associati e/o iscritti si impegnino alla piena e incondizionata osservanza dello Statuto FIG, dei regolamenti emanati dalla FIG, nonché dello Statuto, del Codice di Comportamento Sportivo, dei regolamenti e delle delibere del CONI, e di quelli delle organizzazioni golfistiche internazionali alle quali la FIG medesima è affiliata.

Art. 3 - Affiliazione: disponibilità del percorso di golf

1 Ai fini dell'art. 5, comma 1, lett. a), dello Statuto FIG il percorso di golf con almeno nove buche deve avere una lunghezza complessiva calcolata su 18 buche superiore a 2750 metri.

2 Tali percorsi dovranno inoltre rispettare i requisiti indicati nelle norme per l'impiantistica dei percorsi di golf, come da successivo art. 59, ed in particolare:

a. green di una superficie media non inferiore a 300 mq. Nessun green dovrà avere superficie inferiore a 200 mq;

b. tee con una superficie complessiva per ogni buca di almeno 100 mq.;

c. lunghezza minima di ogni singola buca non inferiore a 90 metri (dalle partenze di entrambi i sessi);

d. presenza di un numero di bunker non inferiori al numero delle buche;

e. larghezza minima di ogni buca di almeno 40 m. compresi i rough laterali;

f. distanza minima tra le linee centrali di due buche adiacenti e parallele di almeno 50 m.;

g. non presentare situazioni di pericolo tra le buche, tra le buche e il campo pratica e/o l'esterno;

h. presenza di un campo pratica di dimensioni minime di 220 x 60 m. con adeguate protezioni;

i. buone condizioni generali di inerbimento e di manutenzione.

3 I percorsi dovranno infine rispondere, a giudizio della Commissione di cui al successivo art. 59 ai principi di ecocompatibilità indicati nei documenti approvati dal Consiglio Federale al riguardo.

4 La Commissione di cui al successivo art. 60 potrà in sede di omologazione derogare – nei limiti stabiliti nelle Norme per l'Impiantistica dei percorsi di golf – con delibera motivata ai parametri di cui al comma 2 del presente articolo, fatta eccezione per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza ed eventuali situazioni di pericolo. La lunghezza minima di metri 2750 calcolata su 18 buche indicata al comma 1, non è derogabile.

Art. 4 - Affiliazioni: domanda

1 La domanda per l'affiliazione, di cui all'art.5 comma 1, lett. d) dello Statuto FIG deve essere inviata alla FIG e redatta su appositi moduli da richiedersi alla Segreteria federale.

2 Alla domanda debbono essere allegati:

a. lo statuto sociale e l'atto costitutivo;

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Ciarabini

b. la planimetria del campo di gioco e la documentazione circa la sua disponibilità in via continuativa ed esclusiva, corredata da relazione del competente Comitato o Delegato Regionale o Provinciale;
c. l'elenco nominativo dei soci, associati e/o iscritti;

d. l'elenco dei componenti dell'organo amministrativo del Circolo, con allegata copia del verbale dell'assemblea dei soci o associati nella quale sono stati eletti, con l'indicazione delle eventuali cariche tecnico-sportive attribuite all'interno dello stesso Circolo;

e. le ricevute comprovanti l'avvenuto versamento delle quote di affiliazione e tesseramento.

3 La sede sociale risultante dai moduli di affiliazione è la sola valida a tutti gli effetti nei confronti della FIG. Gli atti ufficiali della FIG, per i quali non siano previste forme particolari di notificazione, si intendono conosciuti dagli affiliati con la trasmissione presso la sede sociale dichiarata ovvero mediante invio di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del Circolo.
Gli affiliati possono richiedere che i predetti atti siano trasmessi presso altro recapito diverso da quello della sede sociale, purché alla richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del Circolo, sia allegato l'atto formale di assunzione della decisione.
La Segreteria federale, constatata la ritualità della richiesta, ne darà comunicazione scritta all'interessato e solo dopo tale data la suddetta richiesta si intenderà operante a tutti gli effetti. La medesima procedura dovrà essere seguita nel caso in cui durante l'anno dovessero verificarsi successive variazioni al recapito ufficiale precedentemente indicato.

Art. 5 - Affiliazione: decisione

1 Il Consiglio Federale, previa verifica dell'avvenuta omologazione del percorso di golf da parte della Commissione per l'omologazione dei percorsi di golf, dell'avvenuta certificazione da parte della predetta Commissione della corrispondenza del percorso ai requisiti previsti dai documenti di ecocompatibilità in esecuzione del disposto del precedente art. 3, comma 3 del presente Regolamento, nonché del possesso degli altri requisiti previsti dallo Statuto, si pronuncia sulla domanda di affiliazione entro il termine massimo di novanta giorni dalla presentazione della domanda stessa.

2 La sua decisione deve essere espressamente motivata in caso di rigetto e comunque trasmessa al Circolo a mezzo lettera raccomandata o PEC entro e non oltre quindici giorni dall'assunzione.

Art. 6 - Anno sportivo

L'anno sportivo coincide con l'anno solare.

Art. 7 - Affiliazione: durata e rinnovo

1 L'affiliazione ha la durata di un anno sportivo e per i nuovi Circoli ha inizio dal giorno della decisione di cui al precedente art. 5.

2 I Circoli che intendano rinnovare l'affiliazione debbono inviare la relativa domanda, con la prescritta quota annuale d'affiliazione e l'elenco aggiornato dei soci, associati e/o iscritti e dei componenti l'organo amministrativo, entro e non oltre il trentun marzo dell'anno sportivo successivo a quello in scadenza.

3 La mancata presentazione della domanda di riaffiliazione entro il termine sopra indicato comporta, a tutti gli effetti, la decadenza automatica del rapporto associativo con la FIG.

4 Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione e, di conseguenza, è subordinata all'osservanza delle relative procedure.

5 Lo statuto sociale dovrà essere nuovamente inviato ogni qualvolta siano state apportate variazioni al testo dello stesso. In quest'ultima ipotesi dovrà essere allegata anche copia del verbale dell'assemblea straordinaria che le ha deliberate.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

6 L'omologazione del percorso dovrà essere nuovamente richiesta ogniqualvolta allo stesso siano apportate variazioni che interessino i requisiti previsti dal precedente art. 3 commi 2 e 3.

7 Per i percorsi costruiti prima dell'entrata in vigore delle "Norme per l'impiantistica di golf" di cui al successivo art. 60 la Commissione in sede di rinnovazione dell'omologazione potrà derogare - con delibera motivata - ai parametri elencati all'art. 3, comma 2, fatta eccezione per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza ed eventuali situazioni di pericolo.

Art. 8 - Affiliazione: cessazione

1 In riferimento a quanto indicato dall'art. 10 dello Statuto FIG, e ferma restando l'applicazione delle norme del Regolamento di giustizia federale per l'ipotesi di radiazione, sono configurabili le ipotesi:

a. del recesso scritto, quando il Circolo non interessato al rinnovo dell'affiliazione ne dia formale comunicazione entro e non oltre il trentun gennaio dell'anno sportivo successivo a quello in scadenza;

b. della mancata riaffiliazione annuale, quando il Circolo non provveda agli adempimenti previsti nel precedente art. 7, comma 2;

c. della revoca dell'affiliazione per inattività agonistica ed amatoriale durante un anno sportivo;

d. della revoca dell'affiliazione nel caso in cui venga meno anche uno soltanto dei requisiti indicati nel presente Titolo;

e. della revoca dell'affiliazione nel caso di mancato rinnovo dell'omologazione del percorso ai sensi dell'art. 7, comma 6 che precede.

2 Il provvedimento del Consiglio Federale indicato nel s comma 2 dell'art. 10 dello Statuto FIG deve essere assunto - nei casi di inattività agonistica ed amatoriale durante un anno sportivo e di revoca dell'affiliazione per perdita dei requisiti – previa istruttoria affidata ad un componente il Consiglio stesso e fondata su una formale contestazione dei fatti al Circolo interessato.

3 Al Circolo debbono essere assicurate le più ampie garanzie di difesa e il provvedimento del Consiglio deve essere espressamente motivato.

4 Il ricorso previsto dall'art. 10, comma 3 dello Statuto FIG deve essere presentato alla Giunta Nazionale del CONI mediante lettera raccomandata.

Art. 9 - Fusioni e incorporazioni

1 Le fusioni e le incorporazioni tra due o più Circoli, siti nella medesima regione ovvero in prossimità del confine fra due regioni, debbono essere proposte per l'approvazione al Consiglio Federale. Alla domanda debbono essere allegati, in copia autentica, verbali delle assemblee che hanno deliberato la fusione, lo statuto e l'atto costitutivo del Circolo che sorge dalla fusione, salvo i casi di incorporazione. In quest'ultima ipotesi l'atto costitutivo e lo statuto restano quelli del Circolo incorporante.

2 In caso di incorporazione, restano integri i soli diritti del Circolo incorporante.

3 In caso di fusione invece vengono riconosciuti i diritti di maggior grado acquisiti da uno dei due Circoli interessati alla fusione stessa.

4 I giocatori tesserati con i Circoli interessati alla fusione o all'incorporazione, che intendono rinunciare al tesseramento per l'incorporante o per il nuovo Circolo sorto dalla fusione, devono esercitare il diritto di recesso, a norma del comma seguente.

CONI Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

5 Il diritto di recesso deve essere esercitato entro 30 giorni dalla data dell'assemblea che ha deliberato la fusione o l'incorporazione, mediante lettera raccomandata a.r. da inviare alla FIG nonché al nuovo Circolo o al Circolo incorporante.

6 L'approvazione dell'atto di fusione o di incorporazione non può in ogni caso essere concessa se i soggetti interessati non risultano in regola con il pagamento delle quote federali e di eventuali altri debiti esistenti nei riguardi della FIG.

Art. 10 - Rapporti fra Circoli e soci, associati e/o iscritti di altri Circoli o di Associazioni che dispongono di campi promozionali o di campi pratica per il gioco del golf

La tessera federale consente l'accesso, mediante pagamento della relativa quota giornaliera per l'utilizzo degli impianti, ai percorsi di golf di tutti i Circoli affiliati e le Associazioni previste dall'art. 12 dello Statuto FIG secondo le loro autonome disposizioni interne.

Art. 11 - Rapporti fra Circoli e giocatori in possesso di particolare tessera federale

I Circoli debbono consentire l'ingresso e l'uso gratuito del loro percorso di golf alle persone che siano in possesso di tessera d'onore rilasciata dalla FIG.

TITOLO II

ASSOCIAZIONI AGGREGATE

Art. 12 – Determinazione

1 Ai fini delle norme statutarie e regolamentari, nonché di ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito della FIG, con i termini "società, associazioni ed organismi sportivi" di cui all'art. 11 dello Statuto FIG si indicano tutti gli enti a struttura associativa che, indipendentemente dalla veste giuridica adottata, si trovino nelle situazioni previste nel titolo III del medesimo Statuto.

2 Il Presidente (inteso quale Presidente del Consiglio di amministrazione o Amministratore unico o altro componente dell'organo amministrativo avente la rappresentanza legale, nel caso di società sportiva dilettantistica) di tali enti (di seguito: Associazioni) è il loro rappresentante legale nei confronti della FIG e di tutti gli altri terzi soggetti.

3 Le Associazioni non hanno diritto di voto in seno ad alcuna Assemblea Federale Nazionale e periferica, se non nei casi e con le modalità previste all'art. 32, commi 7 e 13 dello Statuto FIG.

Art. 13 - Associazioni che dispongano di campi promozionali o campi pratica per il gioco del golf

1 Ai fini di quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto FIG si intende:

a. per campo promozionale, il percorso con un numero di buche inferiore a 9, ma comunque non inferiore a 3, o percorsi anche di 9 o più buche che non rispondano alle caratteristiche minime richieste per l'omologazione quali percorsi certificati, e di un campo pratica di almeno 220 x 60 mt. Le suddette buche dovranno avere una lunghezza media di almeno 120 m., nessuna dovrà essere inferiore a 90 m. (dalle partenze di entrambi i sessi) ed inoltre i green dovranno avere superfici minime di almeno 200 mq, il tutto correttamente inerbito. I bunker dovranno essere di numero almeno pari al numero delle buche. Non dovranno esistere situazioni di colpi pericolosi tra le buche o tra esse ed il campo pratica e/o con l'esterno;
In deroga potranno essere esaminate dalla Commissione anche strutture aventi dimensioni del campo pratica, della lunghezza minima e media delle buche e delle dimensioni dei green inferiori a quelle indicate o che presentino in alternativa – o in aggiunta – ad almeno tre buche di golf almeno 6 buche di

CONI Copia Conforme all'Originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Pitch & Putt. Il tutto solo se in presenza di soluzioni tecniche che garantiscano il gioco in condizioni di totale sicurezza.

b. per campo pratica, un terreno lungo almeno 220 m. e largo almeno 60 m., misurato come al punto precedente, correttamente inerbito ed organizzato per il normale svolgimento dell'attività.

c. La Commissione di cui al successivo art. 60 potrà in sede di omologazione derogare – nei limiti stabiliti nelle Norme per l'Impiantistica dei percorsi di golf – con delibera motivata ai parametri di cui ai punti 1) e 2) del presente comma solo se in presenza di soluzioni tecniche che garantiscano il gioco in condizioni di totale sicurezza.

2 Sia i campi promozionali che i campi pratica dovranno altresì rispettare i requisiti indicati dalle norme per l'impiantistica dei percorsi di golf riguardanti specificatamente tali tipi di impianti, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 60.

3 Per l'aggregazione di cui al predetto articolo dello Statuto FIG le Associazioni interessate debbono inviare domanda al Presidente della FIG in duplice copia.

Alla domanda debbono essere allegati:

a. lo statuto sociale e l'atto costitutivo

b. l'elenco dei soci o associati;

c. l'elenco dei componenti l'organo amministrativo dell'Associazione, eletti dall'assemblea sociale nel pieno rispetto del principio democratico, con l'indicazione delle cariche tecnico-sportive attribuite all'interno dell'Associazione;

d. la planimetria del campo promozionale ovvero del campo pratica, corredata da relazione del competente Comitato o Delegato Regionale o Provinciale;

e. le ricevute comprovanti l'avvenuto versamento delle quote di aggregazione e tesseramento.

4 Il Consiglio Federale, esaminato il rapporto della Commissione competente, che certifichi l'avvenuta omologazione del percorso, è tenuto a decidere sulla domanda entro e non oltre novanta giorni dalla presentazione della stessa.

5 La decisione del Consiglio Federale deve essere espressamente motivata in caso di rigetto e comunque trasmessa all'Associazione interessata a mezzo lettera raccomandata entro e non oltre quindici giorni dalla sua assunzione.

Art. 14 - Associazioni di categoria tra professionisti

1 Ai fini di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto FIG le Associazioni interessate debbono inviare domanda al Presidente della FIG in duplice copia.

2 Alla domanda debbono essere allegati:

a. lo statuto sociale e l'atto costitutivo;

b. l'elenco dei soci o associati;

c. l'elenco dei componenti l'organo amministrativo dell'Associazione, eletti dall'assemblea sociale nel pieno rispetto del principio democratico, con l'indicazione delle cariche tecnico-sportive attribuite all'interno dell'Associazione;

CONI Copia Conforme all'Originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Chersini

d. le ricevute comprovanti l'avvenuto versamento delle quote di aggregazione e di tesseramento.

3 Il Consiglio Federale è tenuto a decidere sulla domanda entro e non oltre novanta giorni dalla presentazione della stessa.

4 La decisione del Consiglio Federale deve essere espressamente motivata in caso di rigetto e comunque trasmessa all'Associazione interessata entro e non oltre quindici giorni dalla sua assunzione.

Art. 15 – Associazioni di categoria tra tecnici di golf

1 Ai fini di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto FIG le Associazioni interessate debbono inviare domanda al Presidente della FIG in duplice copia.

2 Alla domanda debbono essere allegati:

a. lo statuto sociale e l'atto costitutivo;

b. l'elenco dei soci o associati;

c. l'elenco dei componenti l'organo amministrativo dell'Associazione, eletti dall'assemblea sociale nel pieno rispetto del principio democratico, con l'indicazione delle cariche tecnico-sportive attribuite all'interno dell'Associazione;

d. le ricevute comprovanti l'avvenuto versamento delle quote di aggregazione e di tesseramento.

3 Il Consiglio Federale è tenuto a decidere sulla domanda entro e non oltre novanta giorni dalla presentazione della stessa.

4 La decisione del Consiglio Federale deve essere espressamente motivata in caso di rigetto e comunque trasmessa all'Associazione interessata entro e non oltre quindici giorni dalla sua assunzione.

Art. 16 - Associazioni di categoria tra dilettanti

1 Ai fini di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto FIG le Associazioni interessate debbono inviare domanda al Presidente della FIG in duplice copia.

2 Alla domanda debbono essere allegati:

a. lo statuto sociale e l'atto costitutivo;

b. l'elenco dei soci, associati e/o iscritti;

c. l'elenco dei componenti gli organi direttivi dell'Associazione, eletti dall'assemblea sociale nel pieno rispetto del principio democratico, con l'indicazione delle cariche tecnico-sportive attribuite all'interno dell'Associazione;

d. le ricevute comprovanti l'avvenuto versamento della quota di aggregazione.

3 Il Consiglio Federale è tenuto a decidere sulla domanda entro e non oltre novanta giorni dalla presentazione della stessa.

4 La decisione del Consiglio Federale deve essere espressamente motivata in caso di rigetto e comunque trasmessa all'Associazione interessata a mezzo lettera raccomandata entro e non oltre quindici giorni dalla sua assunzione.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Ciarrocchi

Art. 17 - Aggregazione: durata, rinnovo e cessazione

In relazione a quanto previsto dagli artt. 12 punto 4, 13 punto 4, 14 punto 4 e 15 punto 4 dello Statuto FIG si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 6, 7 e 8 del presente Regolamento Organico.

TITOLO III

DILETTANTI E PROFESSIONISTI

Art. 18 - Status

1 Ai fini di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto FIG si considera giocatore dilettante di golf colui il quale svolga attività sportiva non retribuita e a titolo meramente ricreativo, sotto la giurisdizione della FIG.

2 Sempre ai fini del citato articolo, la definizione del professionista di golf è specificata nel vigente "Regolamento professionisti".

Art. 19 - Professionisti: categorie

Ai fini di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto FIG, si applicano le norme regolamentari indicate nel precedente articolo, comma 2.

TITOLO IV

TESSERAMENTO

Art. 20- Dilettanti

1 In riferimento a quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto FIG, tutti i soci, associati e/o iscritti di Circolo o Associazione (ad esclusione, nell'ultimo caso, dell'ipotesi indicata nell'art. 14 dello stesso Statuto, nella quale gli associati debbono già essere tesserati FIG al momento dell'adesione) debbono essere in possesso entro il 31 gennaio della tessera rilasciata dalla FIG.

2 Il tesseramento delle persone di cui alle lettere a), c) e g) dell'art. 20 dello Statuto FIG viene effettuato da parte del Circolo o dell'Associazione di appartenenza nei seguenti casi:

a. all'atto dell'avvenuta affiliazione o aggregazione;

b. al momento dell'associazione dell'interessato come nuovo socio, associato e/o iscritto ovvero della nomina od elezione dello stesso come dirigente.

3 Il rinnovo del tesseramento dovrà essere richiesto dal Circolo o dall'Associazione d'appartenenza entro il trentuno gennaio, allegando alla domanda la ricevuta di pagamento della quota annuale.

4 Il tesseramento ha validità annuale e la quota per ottenerlo – attraverso il Circolo o l'Associazione d'appartenenza – è fissata dal Consiglio Federale.

5 La tessera deve contenere il numero d'ordine ed il cognome e nome; l'indicazione dell'anno, il Circolo o l'Associazione di appartenenza l'eventuale handicap e l'attestazione dell'idoneità medica vengono registrati nel data base centrale.

Art. 20 bis – Dilettanti: Tesseramento Libero

CONI Copia Conforme all'Originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

1 Per i dilettanti, in alternativa a quanto previsto dagli artt. 18 e 20 dello Statuto FIG e dal precedente art. 20 del R.O. è istituito il Tesseramento Libero alla FIG.

2 Il suddetto Tesseramento Libero è indirizzato esclusivamente:

a. ai neofiti;

b. a coloro che da almeno tre anni non hanno rinnovato il tesseramento alla FIG.

3 La richiesta di tesseramento libero è inoltrata alla FIG dai Circoli affiliati e dalle Associazioni interessate a tesserare soggetti non soci.

4 Sulla durata del rinnovo del tesseramento libero, decide il Consiglio Federale.

5 Ai tesserati liberi è precluso il diritto di voto nell'ambito delle Assemblee federali, di Circolo e delle Associazioni.

Art. 21 - Professionisti

In riferimento a quanto previsto dagli artt. 19 e 20 comma 1 lett. e) dello Statuto FIG, si applicano le norme regolamentari citate nel precedente art. 18, comma 2.

Art. 22 - Controlli sanitari

L'attività sportiva dei tesserati è subordinata al rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva.

Art. 23- Cessazione del tesseramento: ipotesi particolari

Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto FIG, il provvedimento di radiazione assunto dagli organi di giustizia di un Circolo o di un'Associazione nei confronti di un socio, associato e/o iscritto comporta la cessazione del tesseramento federale alla data del provvedimento confermativo delle Corti di Appello Federale e Sportiva indicato nell'art. 63, comma 3, lett. b) dello Statuto FIG.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Capo I - Assemblea Nazionale

Art. 24 - Convocazione: ipotesi particolari

La riduzione, prevista dall'art 32, comma 17 dello Statuto FIG, a venti giorni del termine d'invio dell'avviso di convocazione per l'Assemblea Nazionale straordinaria è consentita a condizione chesussistano comprovati e giustificati motivi d'urgenza formalmente accertati e dichiarati dall'organo di volta in volta competente alla convocazione stessa

a. .

Art. 25 - Convocazione: adempimenti specifici

CONI Copia conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Ai fini di quanto previsto dall'art. 32, comma 18 dello Statuto FIG i singoli Circoli possono proporre gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale mediante comunicazione da inviare entro e non oltre trenta giorni (ovvero dieci, nel caso disciplinato dal precedente art. 24) prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale. Tali argomenti debbono in via esclusiva riguardare le materie di competenza dell'Assemblea.

Art. 26 - Candidature

Una commissione nominata dal Consiglio Federale verifica la regolarità delle candidature, ai sensi dell'art. 69 e 70 dello Statuto FIG. Contro i provvedimenti della Commissione è 'ammesso ricorso ai sensi dell'art. 32, comma 25, dello Statuto FIG.

Art. 27 - Controversie in materia di verifica poteri

Per tutte le questioni sorte in materia di verifica dei poteri decide, in via definitiva, l'Assemblea Nazionale composta dagli aventi diritto al voto già ammessi.

Art. 28 - Ricorsi per omessa o errata attribuzione dei voti

1 Gli aventi diritto di voto possono avanzare ricorso ai sensi dell'art. 32, comma 25, dello Statuto FIGavverso i dati risultanti dall'elenco ufficiale di cui all'art. 32, comma 18, dello Statuto medesimo, sia per omessa che per errata attribuzione di voti; il ricorso può essere proposto anche nei confronti di altri aventi diritto di voto.

Art. 29 - Commissione verifica poteri

1 La Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Federale, è composta da almeno tre componenti e si insedia almeno due ore prima dell'Assemblea. Il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dal Consiglio federale d'intesa con il CONI.

2 La Commissione verifica poteri, organo permanente dell'Assemblea, controlla la regolarità dell'affiliazione, l'identità dei rappresentanti dei Circoli presenti di persona o per delega, e dei rappresentanti di cui all'art. 32 comma 3 lett. a), b), c) d), e), f) dello Statuto FIG, accerta la validità delle deleghe, trattenendone una copia, registra in separati verbali le presenze degli aventi o non aventi diritto di voto.

3 Ove sorgano contestazioni sulla validità delle rappresentanze in Assemblea, la Commissione redige verbale, che deve essere sottoscritto dall'intestatario della delega, con la dichiarazione espressa di voler proporre ricorso all'Assemblea.

Al termine dei suoi lavori, la Commissione redige un verbale conclusivo dal quale debbono risultare:

a) il numero degli aventi diritto al voto;
b) il numero dei voti spettanti ai presenti;
c) il numero dei ricorsi presentati ai sensi del comma 3 del presente articolo.

Art. 30 - Apertura dell'Assemblea

1 All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione verifica poteri, esaminata la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti presenti fino a quel momento, accerta se il quorum richiesto dall'art. 32 dello Statuto FIG sia stato raggiunto.

2 In caso affermativo, sospende i suoi lavori e passa a redigere il verbale di cui all'ultimo comma del precedente art.29. In caso negativo riprende i lavori che si concludono con la redazione del predetto verbale,

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

dopo che la Commissione abbia accertato la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti presenti all'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.

3 Il Presidente Federale o chi ne fa le veci, preso atto del verbale della Commissione verifica poteri, dichiara aperta l'Assemblea e ne assume provvisoriamente la presidenza; invita quindi gli aventi diritto di voto a deliberare sugli eventuali ricorsi presentati ai sensi del precedente art. 28. La relativa votazione avviene per appello nominale, esclusi i ricorrenti.

Una volta definiti tutti i ricorsi, il Presidente Federale o chi ne fa le veci, dà lettura dell'attuale composizione dell'Assemblea ed invita gli aventi diritto di voto ad eleggere l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito dal Presidente e da un Vice Presidente, avente il compito di sostituirlo in caso di assenza.

6 Le funzioni di segretario dell'Assemblea vengono assunte d'ufficio dal Segretario Generale della FIG o da un suo incaricato.

7 L'Assemblea procede, inoltre, all'elezione di almeno tre scrutatori.

8 Le elezioni dei componenti l'Ufficio di Presidenza avvengono per acclamazione.

Art. 31 - Presidenza

Il Presidente dell'Assemblea Nazionale, eletto a termini dell'art. 32, comma 2 dello Statuto FIG, ha i seguenti compiti:

1) regolare la procedura e stabilire la forma di votazione per ogni argomento all'ordine del giorno, fatte salve le diverse espresse indicazioni date dallo Statuto e dal Regolamento Organico;

2) stabilire la durata massima degli interventi;

3) accettare o meno mozioni discussione e fissarne l'ordine di precedenza, secondo i criteri del successivo art. 32;

4) proclamare gli eletti alle cariche federali;

5) dichiarare chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;

6) controllare la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalidare tutti gli atti ad essa relativi.

Art. 32 - Mozioni o istanze

Nell'Assemblea Nazionale eventuali mozioni o istanze, da formularsi per iscritto, potranno essere presentate e poste in votazione soltanto su argomenti contemplati dall'ordine del giorno.

Art. 33 - Verbale dell'Assemblea

1 Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

2 Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori, è redatto, entro novanta giorni in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria generale.

3 Ciascun partecipante avente diritto di voto nell'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di Circolo hanno facoltà di prendere visione di copia del verbale.

CONI Copia Conforme all'Originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Checchini

Art. 34- Elezioni: adempimenti specifici

1 Ai fini di quanto previsto dall'art. 32, comma 21, lett. a) dello Statuto FIG, l'elezione dei Consiglieri federali e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti può avvenire anche congiuntamente.

2 Sono considerati eletti nell'ordine i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

3 In caso di parità di voti tra due o più candidati alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei Circoli affiliati e Associazioni aggregate, questi risulteranno tutti eletti tranne nel caso in cui il numero dei voti riportati non li collochino all'ultimo posto degli eletti; in tale eventualità si procede al ballottaggio tra gli stessi.

4 Nella composizione del Consiglio Federale è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore a tre. A tale scopo, si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni del Consigliere in rappresentanza dei Tecnici allenatori, dei Consiglieri in rappresentanza degli Atleti, dilettanti e professionisti, tenendo conto che a questi ultimi è riservato un posto per genere, e infine dei Consiglieri in rappresentanza dei Circoli affiliati e delle Associazioni aggregate.
Se all'esito dello scrutinio non sarà integrata la presenza di tre componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza dei Circoli affiliati e delle Associazioni aggregate che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota di cui al primo periodo del presente comma (non inferiore a 3).

5 Nel rispetto del principio di buon funzionamento e di continuità dell'attività federale, la mancanza di un numero di candidature di genere diverso pari al minimo di tre non comporta la nullità o l'annullabilità dell'elezione e/o dell'assemblea.

Art. 35 - Assemblea Nazionale degli atleti professionisti.

1 Al fine di consentire l'elezione dei rappresentanti degli atleti professionisti di cui all'art. 32 comma 3 lett. e) dello Statuto FIG, i quali partecipano con diritto di voto alle Assemblee nazionali della FIG, il Presidente della FIG, a seguito di deliberazione del Consiglio Federale, convoca l'Assemblea Nazionale degli atleti professionisti.

2 L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo dei lavori assembleari deve essere inviato a tutti gli atleti professionisti risultanti dai tabulati federali, al momento della convocazione stessa, , almeno 60 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea stessa, la quale dovrà tenersi prima dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale della FIG.

3 Il numero minimo dei rappresentanti e dei loro supplenti da eleggere verrà stabilito in base ai voti totali a disposizione dei rappresentanti stessi.

4 Essendo previsto dall'art. 33 comma 2 dello Statuto FIG che ciascun rappresentante dei suddetti atleti non può essere portatore in sede di Assemblea Nazionale di più di dieci voti, il numero di voti assegnato a ciascun rappresentante eletto sarà deliberato preventivamente dall'Assemblea.

5 Il Consiglio Federale designerà un delegato il quale presiederà l'Assemblea.

6 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza in prima convocazione della metà più uno degli aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione è necessaria la presenza almeno dei due quinti degli aventi diritto di voto.

7 Ogni partecipante può essere portatore di un massimo di due deleghe.

Art. 36 - Assemblea Nazionale dei tecnici allenatori.

1 Al fine di consentire l'elezione dei rappresentanti dei tecnici allenatori di cui all'art. 32 comma 3 lett. f) dello Statuto FIG, i quali partecipano con diritto di voto alle Assemblee nazionali della FIG, il Presidente della FIG, a seguito di deliberazione del Consiglio Federale, convoca l'Assemblea Nazionale dei tecnici allenatori.

CONI Copia Conforme all'Originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Chiarabini

2 L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo dei lavori assembleari, nonché l'indicazione dei voti totali a disposizione dei rappresentanti dei tecnici allenatori nell'assemblea Nazionale della FIG e del numero minimo dei rappresentanti da eleggere, deve essere inviato a tutti i tecnici allenatori o tirocinanti risultanti dai tabulati federali, al momento della convocazione stessa, e non presenti negli ordini di merito professionisti maschili e femminili al 31 dicembre dell'anno precedente, almeno 60 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea stessa, la quale dovrà tenersi prima dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale della FIG.

3 Il numero minimo dei rappresentanti e dei loro supplenti da eleggere verrà stabilito in base ai voti totali a disposizione dei rappresentanti stessi.

4 Essendo previsto dall'art. 33 comma 2 dello Statuto FIG che ciascun rappresentante dei suddetti tecnici allenatori, non può essere portatore in sede di Assemblea Nazionale di più di dieci voti, il numero di voti assegnato a ciascun rappresentante eletto sarà deliberato preventivamente dall'Assemblea.

5 Il Consiglio Federale designerà un delegato il quale presiederà l'Assemblea.

6 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza in prima convocazione della metà più uno degli aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione è necessaria la presenza almeno dei due quinti degli aventi diritto di voto.

Ogni partecipante può essere portatore di un massimo di due deleghe.

Art. 37 – Assemblea Generale delle Associazioni aggregate ex art. 12 Statuto FIG

1 Al fine di consentire l'elezione dei rappresentanti delle Associazioni aggregate e degli atleti dilettanti delle stesse di cui all'art. 32 comma 3 lett. b) e d) dello Statuto FIG , i quali partecipano con diritto di voto alle Assemblee nazionali della FIG, il Presidente della FIG, a seguito di deliberazione del Consiglio Federale, convoca l'Assemblea Generale delle Associazioni Aggregate di cui all'art. 12 dello Statuto FIG, alla quale avranno diritto a partecipare il Presidente o suo delegato, ed il rappresentante degli atleti dilettanti eletto dall'Assemblea degli atleti dilettanti di ciascuna Associazione.

2 L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo dei lavori assembleari deve essere inviato a tutte le associazioni aggregate di cui all'art. 12 dello Statuto FIG, almeno 60 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea stessa, la quale dovrà tenersi prima dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale della FIG.

3 Hanno diritto di voto i rappresentanti delle associazioni aggregate con almeno 12 mesi di anzianità.

4 L'Assemblea provvederà ad eleggere 4 rappresentanti delle Associazioni aggregate e 4 rappresentanti degli atleti dilettanti. Le Associazioni aggregate possono avere un massimo di due deleghe. I rappresentanti degli atleti dilettanti non possono delegare; in caso di giustificato impedimento a presenziare all'Assemblea, potranno essere sostituiti dai primi dei non eletti.

5 Il Consiglio Federale designerà un delegato il quale presiederà l'Assemblea.

6 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza in prima convocazione della metà più uno delle associazioni aggregate di cui all'art. 12 con diritto di voto, mentre in seconda convocazione è necessaria la presenza almeno dei due quinti delle associazioni aggregate.

Capo II - Presidente Federale

Art. 38- Rapporti con il Consiglio Federale

In riferimento a quanto previsto dall'art. 35 dello Statuto FIG, il Presidente ha i seguenti compiti:

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

1) fissare l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Federale, inserendovi anche gli argomenti proposti dai Consiglieri;

2) regolare le modalità di discussione e di votazione nelle riunioni del Consiglio Federale, nell'osservanza dell'art. 43 del presente Regolamento Organico;

3) predisporre il bilancio di previsione e le eventuali relative variazioni, nonché il conto consuntivo da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Federale;

4) sentire il Consiglio Federale per la nomina dei Direttori tecnici delle squadre nazionali e del Segretario Generale, previa consultazione con il CONI.

Art. 39 - Provvedimenti per estrema urgenza

Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, comma 5 dello Statuto FIG, il Presidente Federale deve dare immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai singoli componenti il Consiglio Federale.

Art. 40 – Adempimenti connessi alle dimissioni

Il Presidente dimissionario è tenuto a rimettere tutta la documentazione relativa alla gestione patrimoniale ed amministrativa al suo successore all'atto del passaggio dei poteri.

Capo III – Consiglio Federale

Art. 41 – Compiti

In attuazione di quanto previsto dall'art. 37 dello Statuto FIG, il Consiglio Federale ha l'ulteriore specifico compito di decidere su eventuali controversie in materia d'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari della FIG.

Art. 42- Presidenza

In caso d'impedimento temporaneo del Presidente Federale, la presidenza della riunione del Consiglio spetta a termini dell'art. 35, comma 6 dello Statuto FIG al Vice Presidente vicario.

Art. 43 – Votazioni

In relazione a quanto previsto dall'art. 36, penultimo comma dello Statuto FIG, le deliberazioni del Consiglio Federale possono essere assunte a scheda segreta, ove esista la richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri presenti.

Capo IV – Consiglio di Presidenza

Art. 44- Decadenza e integrazioni

1 Il Consiglio di Presidenza decade con la decadenza del Consiglio Federale.

2 L'impedimento definitivo o le dimissioni dalla carica di Consigliere Federale comportano automaticamente la decadenza da componente il Consiglio di Presidenza.

CONI Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

3 In caso di dimissioni o d'impedimento definitivo di un Consigliere Federale che sia anche componente del Consiglio di Presidenza, si provvede alla integrazione del Consiglio di Presidenza, dopo che il Consiglio Federale sia stato integrato, ai sensi dell'art. 71 dello Statuto FIG.

Capo V - Strutture

Art. 45 - Assemblea Regionale: adempimenti specifici

1 La riduzione, prevista dall'art. 44, comma 5, dello Statuto FIG a venti giorni del termine d'invio dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Regionale straordinaria o elettiva è consentita a condizione che sussistano comprovati e giustificati motivi d'urgenza formalmente accertati e dichiarati dall'organo di volta in volta competente alla convocazione stessa
Tale riduzione comporta l'automatica riduzione alla metà dell'ulteriore termine previsto dall'art. 44, comma 5, dello Statuto FIG, per la comunicazione dell'elenco nominativo dei candidati.
La data di convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno debbono essere tempestivamente comunicati al Presidente della FIG.
Nel caso di Assemblea regionale elettiva, l'elenco degli aventi diritto di voto, con l'indicazione dei voti spettanti, dovrà essere inviato, unitamente alla convocazione, agli aventi diritto.

2 Qualora un avente diritto al voto ritenga errata l'attribuzione del voto, anche nei confronti di altri aventi diritto al voto, può presentare reclamo scritto, entro il termine di quattordici giorni (ovvero sette nel caso di riduzione del termine previsto dall'art. 44, comma 5 dello Statuto FIG) prima dello svolgimento dell'Assemblea, al Comitato Regionale competente e alla Segreteria Generale della FIG.

3 Il Comitato Regionale competente provvede entro il termine di cinque giorni dalla presentazione del reclamo, con decisione contestualmente comunicata all'istante e agli eventuali controinteressati.

4 Coloro che sono stati esclusi, anche solo parzialmente, e/o la Procura federale possono proporre impugnazione avverso le candidature, mediante reclamo scritto da presentare, entro il termine di cinque giorni dall'invio dell'elenco nominativo dei candidati, al Comitato Regionale competente e alla Segreteria Generale della FIG.

5 Il Comitato Regionale competente provvede entro il termine di cinque giorni dalla presentazione del reclamo, con decisione contestualmente comunicata all'istante e agli eventuali controinteressati.

6 Il Comitato Regionale nomina all'atto della convocazione dell'Assemblea la Commissione verifica poteri, composta da almeno tre componenti.

7 Il Presidente dell'Assemblea ha i compiti stabiliti nel comma 1 dell'art. 31 del presente Regolamento.

8 Il segretario deve redigere il verbale dell'Assemblea e dopo averlo sottoscritto, unitamente al Presidente, dovrà provvedere a depositarlo, assieme a tutti gli altri atti dell'Assemblea entro novanta giorni dalla data di effettuazione della medesima, presso la sede del Comitato Regionale, ove rimarrà a disposizione dei Circoli, i quali potranno prenderne visione in ogni momento. Una copia dovrà essere inviata alla Segreteria Generale della FIG.

Art. 46 – Assemblee Regionali degli atleti professionisti.

1 Al fine di consentire l'elezione dei rappresentanti degli atleti professionisti di cui all'art. 44 comma 1 lett. d) dello Statuto FIG, i quali partecipano con diritto di voto alle Assemblee Regionali della FIG, il Presidente del Comitato Regionale, a seguito di deliberazione del Comitato Regionale, convoca l'Assemblea regionale degli atleti professionisti iscritti nelle liste regionali.

2 L'iscrizione alle liste regionali avviene sulla base della residenza anagrafica a cura del Comitato Regionale di competenza. In alternativa, ogni atleta professionista può essere iscritto nelle liste di regione diversa da quella

CONI Copia conforme all'originale
Segretariato Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

della residenza anagrafica dietro sua richiesta motivata, da far pervenire al Comitato Regionale presso il quale si richiede l'iscrizione prima della spedizione della convocazione dell'Assemblea. Il Comitato, se ritiene fondata la richiesta, iscrive l'atleta professionista nella nuova lista, comunicando l'iscrizione all'interessato ed al Comitato Regionale di provenienza. Ogni atleta professionista non può comparire contemporaneamente in più di una lista regionale.

3 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza in prima convocazione della metà più uno degli aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti.Ogni partecipante può essere portatore di un massimo di due deleghe.

4 Ogni partecipante può essere portatore di un massimo di due deleghe.

5 L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo dei lavori assembleari, nonché l'indicazione dei voti totali a disposizione dei rappresentanti degli atleti professionisti nell'Assemblea Regionale della FIG e del numero minimo dei rappresentanti da eleggere, deve essere inviato a tutti gli atleti professionisti iscritti nelle relative liste regionali, al momento della convocazione stessa, tesserati presso la FIG ed iscritti all'albo in qualità di atleti professionisti, almeno 40 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea stessa, la quale dovrà tenersi prima dello svolgimento dell'Assemblea Regionale della FIG.

6 Il numero minimo dei rappresentanti e dei loro supplenti da eleggere, in ogni caso non inferiore a quattro, verrà stabilito in base ai voti totali a disposizione dei rappresentanti stessi.

7 Ciascun rappresentante dei suddetti atleti non può essere portatore in sede di Assemblea Regionale di più di dieci voti. Il numero di voti assegnato a ciascun rappresentante eletto sarà deliberato preventivamente dall'Assemblea.

8 Il Comitato Regionale designerà un delegato il quale presiederà l'Assemblea.

9 Gli atleti professionisti di cui all'art. 44, comma 1, lett. d) e all'art. 47, comma 2, lett. d) dello Statuto FIG devono possedere tale qualifica ed essere iscritti in una delle liste regionali del relativo Comitato Regionale.

Art. 47 - Assemblee Regionali dei tecnici allenatori.

1 Al fine di consentire l'elezione dei rappresentanti dei tecnici allenatori di cui all'art. 44 comma 1 lett. e) dello Statuto FIG, i quali partecipano con diritto di voto alle Assemblee Regionali della FIG, il Presidente del Comitato Regionale, a seguito di deliberazione del Comitato Regionale, convoca l'Assemblea Regionale dei tecnici allenatori iscritti nelle liste regionali.

2 L'iscrizione alle liste regionali avviene sulla base della residenza anagrafica a cura del Comitato Regionale di competenza. In alternativa, ogni tecnico allenatore può essere iscritto nelle liste di regione diversa da quella della residenza anagrafica dietro sua richiesta motivata da far pervenire al Comitato Regionale presso il quale si richiede l'iscrizione prima della spedizione della convocazione dell'assemblea. Il Comitato, se ritiene fondata la richiesta, iscrive il tecnico allenatore nella nuova lista, comunicando l'iscrizione all'interessato ed al Comitato Regionale di provenienza. Ogni tecnico allenatore non può comparire contemporaneamente in più di una lista regionale.

3 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza in prima convocazione della metà più uno degli aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti.

4 Ogni partecipante può essere portatore di un massimo di due deleghe.

5 L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo dei lavori assembleari, nonché l'indicazione dei voti totali a disposizione dei rappresentanti dei tecnici allenatori nell'Assemblea Regionale della FIG e del numero minimo dei rappresentanti da eleggere, deve essere inviato a tutti i tecnici allenatori iscritti nelle relative liste regionali, al momento della convocazione stessa, tesserati presso la FIG ed iscritti all'albo in qualità di

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

insegnanti di golf, almeno 40 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea stessa, la quale dovrà tenersi prima dello svolgimento dell'Assemblea Regionale della FIG.

6 Il numero minimo dei rappresentanti e dei loro supplenti da eleggere, in ogni caso non inferiore a quattro, verrà stabilito in base ai voti totali a disposizione dei rappresentanti stessi.

7 Ciascun rappresentante dei suddetti tecnici non può essere portatore in sede di Assemblea Regionale di più di dieci voti. Il numero di voti assegnato a ciascun rappresentante eletto sarà deliberato preventivamente dall'Assemblea.

8 Il Comitato Regionale designerà un delegato il quale presiederà l'Assemblea.

9 I tecnici allenatori di cui all'art. 44, comma 1, lett. e) e all'art. 47, comma 2, lett. e) dello Statuto FIG devono possedere tale qualifica ed essere iscritti in una delle liste regionali del relativo Comitato Regionale.

Art. 48 - Assemblee Regionali delle Associazioni aggregate ex art. 12 Statuto FIG

1 Al fine di consentire l'elezione dei rappresentanti delle Associazioni aggregate e dei relativi Atleti dilettanti di cui all'art. 44 comma 1 lett. b) e c) dello Statuto FIG, i quali partecipano con diritto di voto alle Assemblee Regionali della FIG, il Presidente del Comitato Regionale, a seguito di deliberazione del Comitato Regionale, convoca l'Assemblea Regionale delle Associazioni aggregate di cui all'art. 12 dello Statuto FIG.

2 L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo dei lavori assembleari, deve essere inviato a tutte le Associazioni aggregate della regione di cui all'art. 12 dello Statuto FIG, almeno 40 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea stessa, la quale dovrà tenersi prima dello svolgimento dell'Assemblea Regionale della FIG.

3 Hanno diritto di voto i rappresentanti delle Associazioni aggregate con almeno 12 mesi di anzianità.

4 l'Assemblea provvederà ad eleggere un rappresentante delle Associazioni aggregate e un rappresentante degli atleti dilettanti. Ove siano presenti nella regione più di 20 Associazioni aggregate con diritto di voto verrà consentita una delega. I rappresentanti degli atleti dilettanti non possono delegare. In caso di giustificato impedimento a presenziare all'Assemblea, i rappresentanti potranno essere sostituiti dai primi non eletti.

5 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza in prima convocazione della metà più uno delle associazioni aggregate aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno due quinti.

6 Il Comitato Regionale designerà un delegato il quale presiederà l'Assemblea.

Art. 49 - Assemblea per la costituzione di nuovi Comitati Regionali

1 Nell'ipotesi prevista dall'art. 43 comma 3 dello Statuto FIG, il Consiglio Federale con la stessa delibera istitutiva del Comitato deve stabilire la data di convocazione della relativa Assemblea per eleggerne gli organi.

2 All'espletamento delle procedure di convocazione provvede la Segreteria Generale secondo le modalità di cui al precedente art. 45.

3 Se la costituzione del nuovo Comitato non coincide con l'inizio del quadriennio olimpico, gli organi eletti dureranno in carica fino al termine di quello in corso.

Art. 50 - Attribuzioni e doveri del Presidente del Comitato Regionale

1 Il Presidente del Comitato Regionale ha le attribuzioni, le responsabilità e le facoltà previste dall'art. 46 dello Statuto FIG.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

2 Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce documenti e beni di appartenenza del Comitato, in suo possesso con redazione di apposito verbale di consegna.

Art. 51 – Attribuzione e funzionamento del Comitato Regionale

1 Il Comitato Regionale, composto secondo il dettato dell'art. 47 dello Statuto FIG, propone ed attua ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla propaganda del golf nella regione secondo le direttive generali emanate dal Consiglio Federale.

2 Esso inoltre:

a. vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto FIG e dei regolamenti da parte dei tesserati, dei Circoli e delle Associazioni;

b. cura affinché i Circoli e le Associazioni nell'ambito della regione siano in regola con i loro obblighi verso la FIG;

c. coordina le iniziative ed i programmi di attività della regione di competenza;

d. tiene aggiornati gli elenchi dei Circoli e delle Associazioni, degli atleti professionisti e dei tecnici allenatori della regione;

e. collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella regione;

f. propone annualmente il piano di spesa occorrente per la realizzazione dei propri compiti e lo sottopone al Consiglio Federale per la necessaria autorizzazione;

g. trasmette al Consiglio Federale, per il prescritto controllo di legittimità, le deliberazioni dell'Assemblea Regionale elettiva;

h. propone al Consiglio Federale la nomina e la revoca dei Delegati Provinciali.

Art. 52 - Delegati Regionali e Provinciali: nomina

Ai fini degli artt. 48 comma 1 e 49 comma 1, dello Statuto FIG, il Consiglio Federale nomina i Delegati Regionali e Provinciali scegliendoli fra i tesserati federali che abbiano residenza o interessi sportivi in tale circoscrizione.

Art. 53 - Compiti e doveri del Delegato Regionale

1 La nomina, la durata dell'incarico e le attribuzioni del Delegato Regionale sono stabiliti nell'art. 48 dello Statuto FIG

2 Rientrano tra le competenze del Delegato Regionale:

a. contribuire, nell'ambito della sua regione, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 4 dello Statuto FIG, operando per la costituzione ed affiliazione di nuovi Circoli e per l'assistenza a quelli già esistenti;

b. informare tempestivamente il Consiglio Federale di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella regione;

c. intervenire, nell'interesse della FIG e dei Circoli e delle Associazioni, presso l'organizzazione periferica del CONI e le autorità locali;

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Ciarabini

d. predisporre per il Consiglio Federale al termine dell'incarico annuale dettagliata relazione sull'esito del suo mandato.

3 Il mandato conferito al Delegato Regionale può essere revocato ancor prima della scadenza quadriennale del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato del Consiglio Federale.

4 Il Delegato Regionale, alla scadenza del suo mandato, per qualsiasi ragione avvenuta, deve effettuare nel termine e nei modi di cui all'ultimo comma del precedente art. 50 le consegne a chi lo sostituisce o ad altra persona all'uopo incaricata dal Presidente della FIG.

Art. 54 - Delegati Provinciali

Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai precedenti artt. 45 e ss..

Art. 55 - Atti e verbali: comunicazione

Tutti gli atti e i verbali delle Strutture debbono essere trasmessi in copia alla Segreteria federale

Art. 56 – Consulta delle strutture

La Consulta delle Strutture è l'organismo consultivo composto da tutti i Presidenti dei Comitati Regionali e dai Delegati Regionali e presieduto dal Presidente Federale o suo delegato, come disposto dall'art. 51 dello Statuto FIG.

TITOLO VI

NORME TECNICO - SPORTIVE

Art. 57 - Commissioni e Comitati

1 Il Consiglio Federale istituisce Comitati e Commissioni a carattere nazionale, locale, settoriale o di categoria, fissandone i compiti, deliberandone le competenze e la struttura, disponendone i limiti di autonomia decisionale.

2 Tali commissioni e comitati debbono esprimere proposte, eventualmente avvalendosi dell'assistenza dei responsabili tecnici della Scuola Nazionale Professionisti:

a. sull'attività dilettantistica nazionale ed internazionale, in particolare quella relativa ai campionati nazionali o internazionali o agli incontri internazionali;

b. sulla scelta dei criteri da seguire per la formazione, l'allenamento e la disciplina delle squadre nazionali;

c. sul programma dell'attività giovanile;

d. sulle norme per la concessione dei brevetti giovanili;

e. sulla determinazione dei "vantaggi" dei giocatori di prima categoria;

f. sulla nomina dei capitani;

g. sulla compilazione del calendario nazionale.

Art. 58 - Gare, campionati ed incontri

CONI Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Chiodini

1 I Circoli debbono inviare alla Segreteria federale, entro il trentuno gennaio di ogni anno, il programma delle gare che intendono organizzare durante l'anno sportivo. I risultati di ogni gara debbono essere trasmessi al sistema di elaborazione dati centrale e contenere:

1) nome, cognome e nazionalità del giocatore;

2) Circolo o Associazione aggregata d'appartenenza;

3) punteggio conseguito;

4) classifica generale di tutti i partecipanti;

2 Il calendario dei campionati nazionali ed internazionali è compilato entro il trenta settembre di ogni anno dal competente Comitato ed approvato dal Consiglio Federale.

3 Le date dei campionati internazionali sono concordate con l'Associazione Europea di Golf, con lo European Tour e con la Ladies European Tour per evitare interferenze con i campionati organizzati dalle Federazioni estere.

4 I campionati sono organizzati in base ai regolamenti tecnici della FIG. Alla conclusione di ogni campionato, il Comitato di campionato competente invia alla FIG le relative classifiche per via telematica e redige il verbale di omologazione dei risultati.

5 I giocatori italiani devono iscriversi ai campionati tramite i Circoli o le Associazioni per i quali sono tesserati ovvero direttamente con le proprie credenziali, attraverso l'area riservata della FIG.

6 Ogni campionato è dotato di una Coppa Challenge, che viene consegnata al Circolo cui appartiene il vincitore, con l'obbligo di conservarla fino al successivo campionato. La coppa deve essere inviata al Circolo ospitante del successivo campionato prima della data di inizio.

7 abrogato

8 I giocatori sono tenuti a pagare direttamente alla FIG le tasse di iscrizione ai campionati nazionali ed internazionali disputati in Italia.

Art. 59 - Arbitri

1 Gli arbitri sono nominati nel rispetto della normativa internazionale e ad essi è affidata l'osservanza in ogni campionato, gara ed incontro di golf delle Regole di gioco, stabilite dal Comitato Regole del Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews e approvate dalla FIG.

2 Gli arbitri vengono tesserati, nel rispetto dell'art. 20, comma 3 dello Statuto FIG, al conseguimento della qualifica.

TITOLO VII

IMPIANTI SPORTIVI

Art. 60 - Adempimenti

Tutti i progetti relativi ai campi di golf debbono ottenere il parere favorevole della Commissione Impianti Sportivi del CONI, tramite la FIG; subito dopo la loro ultimazione, i campi di golf debbono essere omologati da una commissione nominata dal Consiglio Federale, secondo le "Norme per l'impiantistica di percorsi di golf" approvate dal Consiglio Federale in data 27 ottobre 1999 ed eventuali successive modifiche.

CONI Copia Conforme all'Originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

TITOLO VIII

NORME FINALI

Art. 61 - Abrogazione

Il presente Regolamento Organico abroga a tutti gli effetti il precedente Regolamento Organico.

Art. 62 - Interpretazione

Per l'interpretazione del presente Regolamento Organico tutti i poteri, nessuno escluso o eccettuato, sono devoluti al Consiglio Federale.

Art. 63 - Commissione Federale Atleti

E' istituita la Commissione Federale Atleti prevista dall'art. 5 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI, di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1118 dell'1 agosto 2001, disciplinata da specifico regolamento a cui si rinvia.

Art. 64 - Entrata in vigore

1 Le norme del presente Regolamento Organico, deliberate dal Consiglio Federale in data 18 giugno 2020, entreranno in vigore dopo l'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

Il presente Regolamento è sottoposto alla approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

CONI Copia Conforme all'Originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Spett.le

Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI

C.a. Avv. Michele Signorini

Roma, 30 luglio 2020

Oggetto: Regolamento Organico Federazione Italiana Golf

Egregio Avvocato,

con la presente faccio seguito alla corrispondenza già intercorsa in merito alle modifiche da errata corrige apportate al Regolamento organico FIG, giusta delibera del Consiglio federale n. 130 dello scorso 18 giugno 2020.

Considerata la nota del CONI avente prot. N. 000089 del 21 luglio 2020, a Sua firma, con cui venivano segnalati taluni emendamenti alla bozza di Regolamento approvata dal Consiglio federale indicato e ritenuti i medesimi condivisibili, la FIG ha apportato gli emendamenti relativi a:

- Commi 1 e 2 dell'art. 24 – Convocazione: ipotesi particolari;
- Art. 26 - Candidature;
- Art. 28 – Ricorsi per omessa o errata attribuzione dei voti;
- Art. 29, comma 1 – Commissione verifica poteri;
- Art. 34, comma 3 – Elezioni: adempimenti specifici;
- Art. 45 – Strutture.

Tali emendamenti, considerata l'urgenza di procedere alla definizione del processo di correzione del Regolamento organico FIG, sono stati deliberati direttamente dal Presidente federale con relativa delibera d'urgenza da ratificare al prossimo Consiglio federale, ad oggi non ancora fissato né convocato.

In attesa di ricevere aggiornamenti a seguito della prossima Giunta Nazionale del CONI, invio i miei migliori saluti.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Salvaggio

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma - Tel. 06 3231825 - Fax 06 3220250 - e-mail fig@federgolf.it
P. IVA 01360811006 - C. F. 05257340587

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

PRESIDENTE FEDERALE
Delibera n. 19 del 27 luglio 2020 luglio 2020

Oggetto: **Emendamenti al Regolamento Organico FIG giusta nota del CONI avente prot.N. 000089 del 21 luglio 2020.**

IL PRESIDENTE

- Visto l'art. 35 dello Statuto federale;
- Visto l'art. 39 del Regolamento organico;
- Vista la delibera del Consiglio federale n. 130 del 18 giugno 2020 con cui è stata deliberata una nuova versione del Regolamento organico FIG, destinatario di modifiche, correzioni e integrazioni da errata corrige;
- Considerato che il Regolamento organico così approvato dal Consiglio federale deve essere approvato dalla Giunta CONI e, a tal fine, è stato inviato al CONI per un suo esame preliminare;
- Vista la nota del CONI avente prot. N. 000089 del 21 luglio 2020, a firma del Dirigente responsabile, avv. Michele Signorini;
- Considerati condivisibili gli emendamenti segnalati con la testè citata nota del CONI;
- Considerata l'urgenza di procedere alla definizione del processo di correzione del Regolamento organico FIG;
- Considerato che il prossimo Consiglio federale non è ad oggi fissato e/o convocato,

in via d'urgenza

DELIBERA

- di apportare alla bozza di Regolamento organico deliberata dal Consiglio federale, in data 18.6.2020, gli emendamenti indicati dal CONI;
- di approvare la nuova bozza di Regolamento organico FIG, quivi allegata,

mandando alla Segreteria Generale di inviare il Regolamento al CONI, ai fini della approvazione da parte della Giunta Nazionale e di portare all'attenzione del Consiglio federale, alla prima riunione utile, l'odierna delibera presidenziale, al fine della ratifica dei provvedimenti qui assunti.

IL PRESIDENTE
Prof. Franco Chimenti

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma - Tel. 06 3231825 - Fax 06 3220250 - e-mail figf@federgolf.it
P. IVA 01380911006 - C. F. 05257340587